



Il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto

vista la richiesta, trasmessa alla Camera di Commercio di Brescia da un'associazione di consumatori, a seguito di un esposto presentato da un consumatore;

esaminato approfonditamente il modulo contrattuale utilizzato da una società che ha per oggetto l'attività di commercio al minuto e all'ingrosso con forme normali e speciali di vendita, in particolare a domicilio, per corrispondenza, in sede fissa o ambulante di prodotti tessili, mobili, articoli casalinghi e corredi, elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, prodotti elettrici ed elettronici ed altri prodotti vari;

considerato che il testo sottoposto all'esame, forse nelle intenzioni dei redattori voleva essere un contratto, ma risulta quasi completamente incomprensibile, sia sotto il profilo delle finalità, sia sotto quello della struttura formale, rendendo impossibile qualsiasi interpretazione ex artt. 1362 e ss. cod. civ. come invece vorrebbe chiarire la memoria illustrativa;

rilevato che dal testo non si evince, e tanto meno può intenderlo un comune consumatore, quale sia il fine economico (*rectius*, la causa) di questo coacervo di disposizioni, che vorrebbero apparire un contratto, ma dal quale neppure si evincono prestazioni e controprestazioni, rimanendo altresì ignoto l'oggetto;

considerato che le ambiguità, le contraddizioni, le carenze delle pseudo clausole contrattuali esaminate (come spiegare infatti la richiesta dell'espressa approvazione di tutte queste presunte "condizioni generali", se non quale plateale riconoscimento della loro vessatorietà) consentono l'assoluto arbitrio della società nella gestione dei rapporti commerciali con i clienti successivamente alla sottoscrizione del modulo;

verificato che quanto precedentemente esposto consente, infine, di affermare che in più casi ricorre "l'adesione del consumatore, come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto", insanabilmente nulle ex art. 36, c. II, alinea c), D. Lgs. 206/2005 (c.d. clausole "a sorpresa");

considerato che l'art. 33 D. Lgs. 206/2005 riporta alcuni esempi di clausole vessatorie, e non una casistica tassativa, e che pertanto, là dove si rinvergono clausole che provocano squilibrio nel sinallagma contrattuale, anche se non espressamente contemplate nell'elenco, di cui al c. II dell'art. 33 sopra citato, si deve riscontrarne la vessatorietà;

visto l'art. 35, c. I, D. Lgs. 206/2005, che stabilisce che "nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile"; solo per riportare qualche esempio, ricordiamo il coacervo di disposizioni, l'una in contrasto con l'altra (si ricorda il riferimento a: coupon gratuito, coupons prepagati, caparra confirmatoria, facoltà di ulteriore emissione di coupon al prezzo di listino di € 125,00);

formula il seguente

PARERE:

il modulo presenta i seguenti profili di vessatorietà:

ART. 6: si osserva che 120 giorni decorrenti dall'ordine per effettuare le consegne “del materiale eventualmente mancante e della merce ordinata”, appaiono essere oggettivamente un termine troppo lungo e vessatorio, in quanto il venditore impone il “**prepagato**” a fronte di una consegna a quattro mesi.

ART. 9: l'ignaro consumatore acquirente scopre di essere soggetto al “pagamento delle rate mensili”, la cui natura ed identità rimangono completamente ignote, ed ancora apprende che “**in caso di pagamento a mezzo finanziamento a rimborso rateale, la mancata erogazione del finanziamento non sarà mai causa di risoluzione del contratto e in tal caso l'acquirente provvederà comunque a pagare il prezzo pattuito a pronti e per contanti a semplice richiesta**”. La parte dell'articolo, sopra riportata in neretto, è vessatoria. Per far venire meno il carattere vessatorio della clausola sarà necessario prevedere che il consumatore che abbia scelto di pagare il bene tramite l'erogazione di un credito al consumo, al momento dell'acquisto, in cui si impegna ad effettuare il pagamento del bene che andrà ad acquistare, sia già a conoscenza dell'avvenuta o meno concessione del finanziamento.

INFORMATIVA GENERALE SUL DIRITTO DI RECESSO E ART. 10

Il “***diritto di recesso** (non figura nel modulo il testo cui questo asterisco rimanda)”, teoricamente esercitabile “entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto nella sua sede” (intesa come sede della società), è in realtà vanificato dall'art. 6, che prevede che la consegna del materiale eventualmente mancante, ma soprattutto della stessa merce ordinata, possa avvenire entro il termine di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. L'erronea indicazione del termine di 10 giorni decorrenti dalla stipulazione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso, costituisce il presupposto della esclusione, di fatto, del diritto medesimo, posta la dilazione massima di 120 giorni per la consegna dei beni ordinati. In questo modo il consumatore (che rappresenta l'aderente pressoché esclusivo ai contratti proposti dalla società), è privato della peculiare tutela approntata in relazione ai contratti perfezionati all'esterno degli esercizi commerciali.

Si considera inoltre che l'art. 10, consentendo alla società il potere di valutare “la ingiustificata mancata consegna della merce ordinata o di eventuale inefficacia o inapplicabilità del recesso”, conferisce alla società medesima quel potere di valutare i comportamenti contrattuali ed interpretare clausole del contratto stesso, nel quale è ravvisabile la vessatorietà indicata al punto p) del secondo comma dell'art. 33 D. Lgs. 206/2005.

Ancora, l'art. 10 consente alla società di procedere per la risoluzione del contratto per fatto imputabile al consumatore: poiché nulla è specificato circa la restituzione delle somme versate dal consumatore per il prepagamento dei coupons, sembra implicitamente doversi interpretare nel senso che la società trattienga interamente le somme a proprie mani, in contrasto con i punti e) ed f) del secondo comma dell'art. 33 D. Lgs. 206/2005.